

17 dicembre 2023

Considerazioni su

Audizione AC. 1606 Governo - DL Energia: Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del
ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia
e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"

Premessa

In questo decreto si trattano le energie rinnovabili senza distinguere tra loro come se fosse una categoria omogenea; dopo un decennio di esperienza del regime incentivante, invece, sono emerse enormi differenze per cui è necessario distinguere e scegliere.

La legge che stabiliva incentivi per lo sviluppo delle energie rinnovabili, motivava tali incentivi con una antieconomicità strutturale; l'obiettivo era quello di farle crescere in volume e in tecnologia per conseguire progressivamente livelli di economicità migliori e quindi raggiungere in futuro una non necessità di incentivo.

Dopo più di dieci anni ormai si è capito, tenendo conto disponibilità delle risorse originarie tipiche dell'Italia (sole, pioggia, vento e calore geotermico), dei costi industriali, degli aspetti valutari, dei problemi derivanti dalla intermittenza del servizio, dalla non programmabilità, dalla limitatezza delle ore di lavoro annue, dalla ricaduta sul tessuto sociale e dalla accettabilità dal punto di vista paesaggistico, che, invece, le rinnovabili sono molto diverse tra loro sia come utilità sia come costi connessi e di questa differenza va ormai tenuto conto.

Se esaminiamo le risorse originarie (sole, pioggia, vento e calore geotermico) vediamo che l'Italia è in posizione molto favorevole, rispetto alle altre comunità europee, per sole, pioggia (in quota e quindi idroelettrico) e calore geotermico. Invece il vento adatto alla produzione eolica è scarsamente disponibile per incostanza di velocità e di direzione: le pale in Italia producono la metà delle stesse pale collocate nel Nord Europa e quindi presentano una non competitività strutturale.

Pertanto è ormai tempo di fare una scelta a favore dell'idroelettrico (recupero dei volumi degli invasi che nel tempo sono stati progressivamente riempiti riducendo così la

produzione a parità di potenza installata), del fotovoltaico sui tetti e sugli spazi industriali e residenziali (come valutato dal recente studio ISPRA ottobre 2023 con un potenziale di 92 GW di FV) e sugli spazi residuali dell'agricoltura, lasciando all'eolico, in una prima fase, solo il ripotenziamento dell'esistente e, se risultasse economico, l'off shore.

Osserviamo però che l'idroelettrico è sostanzialmente assente da questo decreto mentre la scadenza di molte delle concessioni al 2029, inibisce i concessionari dal prevedere significativi investimenti nel settore. L'Italia quindi trascura una possibilità di grande incremento di produzione di energia rinnovabile dai tanti impianti esistenti (oltre 4300).

Va invece evitato il fotovoltaico su terreno agricolo, indipendentemente dal livello di sfruttamento del terreno, avendo ormai capito che per scelta strategica in Italia dobbiamo tutelare la superficie agricola, anche se non utilizzata, poiché non possiamo fondare la nostra alimentazione sull'importazione strutturale di una percentuale eccessiva di cibo.

Nello specifico dell'articolato sottolineiamo gli aspetti seguenti.

Articolo 2 (Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità)

È indispensabile che ogni iniziativa produttiva sia prioritariamente verificata da enti terzi sulla possibilità di indurre fenomeni di subsidenza sul territorio, anche ad elevate distanze dall'area di sfruttamento. Particolare attenzione va posta per tutta la costa romagnola che ha già avuto un abbassamento generale con drammatiche conseguenze nelle recenti alluvioni. La distanza prevista dal Decreto probabilmente non è sufficientemente cautelativa.

Articolo 10 Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Il teleriscaldamento in Italia ha un potenziale molto superiore a quello previsto in questo articolo se si ipotizzasse una maggiore integrazione delle risorse rinnovabili con le immense risorse di calore perduto a valle di impianti industriali anche se molto efficienti (es. centrali termoelettriche, siderurgia, cartiere, ceramiche ecc.). L'articolo proposto invece è molto limitativo rispetto al potenziale del settore.

Articolo 12 Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

Sarebbe opportuno che il registro non considerasse solo le categorie dell'efficienza ma aggiungesse anche delle categorie relative all'uso di materiali non rari.

Articoli 15 16 17 18 riferiti ai danni per le alluvioni

Deve essere aggiunta una verifica prioritaria di ricostruzione dell'equilibrio territoriale: non ha senso ripagare danni e consentire la ricostruzione in aree in cui l'evento catastrofico è stato causato da una scelta di modifica rischiosa del territorio stesso. Lo scopo non può essere quello di ripagare i danni per scelte non meditate del passato ma quello di recuperare un equilibrio che non porti agli stessi danni in situazioni analoghe del futuro. Troppe volte si sente la lamentela dei danneggiati sulla ripetitività dei fenomeni alluvionali: non si deve intervenire con rifusione danni e ripristini, ma con rinaturalizzazioni e modifiche sull'utilizzo del territorio.

Roberto Cuneo, Consigliere Nazionale di Italia Nostra APS